



Comitato XV Zona

Formazione 2022 – webinar 11 gennaio ore 20:45

**L'IMPATTO SULLO SPORT DILETTANTISTICO
DELLA RIFORMA SULLO SPORT ED IL NUOVO
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Relatore: Avv. Vincenzo Sparaco

MI PRESENTO

- Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia;
- Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pavia;
- Svolgo attività di consulenza ed assistenza giuridica in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, occupandomi soprattutto delle problematiche attinenti il lavoro sportivo dilettantistico;
- Nel 2015 ho approfondito la materia del diritto sportivo frequentando il "Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva", organizzato dall'Università degli Studi di Milano, direttore Prof. Lucio Colantuoni;
- Sono autore di articoli in diritto sportivo sulla rivista giuridica Altalex;
- Dal 2009 faccio parte del Consiglio Direttivo del Circolo della Vela Ispra A.S.D. ed attualmente ricopro la carica di Presidente;
- Dal 2020 sono Vice Presidente dell'Associazione di Classe Contender.

1) LA RIFORMA DELLO SPORT

2) L'IMPATTO DELLA RIFORMA SULLO SPORT DILETTANTISTICO

3) IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI ED IL REGISTRO CONI

**4) IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE**



1) LA RIFORMA DELLO SPORT

ITER LEGISLATIVO

Legge n. 86 dell'8 agosto 2019

- **Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo**
- **Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo**
- **Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo**
- **Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi**
- **Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**
- **Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali**



Termine per l'attuazione della delega originariamente stabilito in 12 mesi decorrenti dalla entrata in vigore della legge (31 agosto 2019) che sono stati prorogati a causa dell'emergenza COVID -19 e pertanto la delega è poi scaduta in data 28 febbraio 2021

ITER LEGISLATIVO

Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, nell'imminenza della scadenza della delega, ha emanato cinque decreti legislativi rispetto alle 6 deleghe previste dalla Legge n. 86/2019. Non veniva emanato il decreto legislativo in materia di riforma dell'ordinamento sportivo e del CONI. (Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 e 19 marzo 2021).



- ❑ **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 5, recante *“riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”*;
- ❑ **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37** avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 6, recante *“misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”*;
- ❑ **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38** con oggetto l'attuazione dell'articolo 7, recante *“misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*;
- ❑ **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39** avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 8, recante *“semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”*;
- ❑ **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40** avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 9, recante *“misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*.

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

	Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni)	Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cd. Decreto Sostegni bis)
<p>Decreto Legislativo n. 37 del 28/02/2021 (Pubblicato il 18/03/2021) <i>Contiene la disciplina dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché le regole di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.</i></p>	31/12/2023	31/08/2022
<p>Decreto Legislativo n. 38 del 28/02/2021 (Pubblicato il 19/03/2021) <i>Contiene la disciplina degli impianti sportivi.</i></p>	31/12/2023	01/01/2023
<p>Decreto Legislativo n. 40 del 28/02/2021 (Pubblicato il 19/03/2021) <i>Contiene le regole riguardanti le discipline sportive invernali.</i></p>	31/12/2023	01/01/2022
<p>Decreto Legislativo n. 39 del 28/02/2021 (Pubblicato il 19/03/2021) <i>Contiene la disciplina del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, le regole per acquisire in modo semplificato la personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e le regole per il contrasto alla violenza di genere nello sport.</i></p>	31/12/2023	31/08/2022

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

	Publicazione in Gazzetta Ufficiale	Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. Decreto Sostegni)	Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni)	Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cd. Decreto Sostegni bis)
Decreto Legislativo n. 36 del 28/02/2021 (Pubblicato il 18/03/2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Entrata in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione; • Ad esclusione delle norme in materia di lavoro sportivo che dovevano entrare in vigore dal 1° luglio 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Abolizione del vincolo sportivo dopo 15 giorni dalla pubblicazione; • Tutte le altre norme dovevano entrare in vigore dal 1° gennaio 2021; • La disciplina del lavoro sportivo doveva entrare in vigore dal 1° luglio 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2021; • Ad esclusione delle norme in materia di lavoro sportivo e di quelle riguardanti l'abolizione del vincolo sportivo che dovevano entrare in vigore dal 31 dicembre 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2023; • Salvo gli articoli: <ul style="list-style-type: none"> ❑ 10 (che disciplina il riconoscimento ai fini sportivi); ❑ 39 (che istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili); ❑ 40 (che incentiva la promozione della parità di genere nello sport); <p>che entrano in vigore il 1° gennaio 2022.</p>



2) L'IMPATTO DELLA RIFORMA SULLO SPORT DILETTANTISTICO

LAVORO SPORTIVO

- Per la prima volta in Italia si introduce **la definizione normativa di lavoratore sportivo** (Art. 25 D. Lgs. n. 36);
- Vengono introdotte **le tutele previdenziali (iscrizione all'INPS) ed assistenziali per i lavoratori sportivi dilettanti** (Art. 25 e art. 35 D. Lgs. n. 36);
- Estensione ai lavoratori sportivi **dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** (Art. 34 D. Lgs. n. 36);
- Viene introdotta la figura dello **sportivo amatoriale** (Art. 29 D. Lgs n. 36);
- Viene **abolito il vincolo sportivo** (art. 31 D. Lgs n. 36);
- Si prevede il riconoscimento di **premi di formazione tecnica** in favore delle società sportive dilettantistiche dove l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione (Art. 31 D. Lgs n. 36);
- Viene introdotto il **contratto di apprendistato nello sport** (Art. 30 D. Lgs n. 36).



Entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, notevole impatto sullo sport dilettantistico sia per quanto riguarda gli adempimenti tecnici e burocratici, sia per quanto concerne i costi da sostenere per conformarsi alle nuove norme.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Nasce il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** (Art. 10 D. Lgs. n. 36 e D. Lgs n. 39);
- Vengono introdotte norme che prevedono l'**acquisto in modo semplificato della personalità giuridica da parte delle ASD** (Art. 25 e art. 35 D. Lgs. n. 36);
- Si prevede che le società sportive potranno assumere **qualsiasi forma societaria tra quelle previste dal libro V, titolo V, del codice civile** (Art. 6 D. Lgs. n. 36);
- ASD e SSD potranno assumere la qualifica di enti del Terzo settore e di impresa sociale (Art. 6 D. Lgs n. 36);
- Viene ridefinito il concetto di **scopo di lucro** (art. 8 D. Lgs n. 36).



Entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, semplificazione rispetto alla precedente normativa. Tuttavia la maggior parte dei sodalizi sportivi manterrà la forma della ASD visti i costi che si devono sostenere per costituire una società sportiva. Non è prevista la società cooperativa.

IMPIANTISTICA SPORTIVA

- Delega per la definizione (entro 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto) del **Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi** (Art. 8 D. Lgs. n. 38);
- Aggiornamento delle **norme tecniche** (art. 4 D. Lgs. n. 38);
- **Semplificazione delle procedure amministrative** per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi (Art. 4 D. Lgs. n. 38);
- **Riduzione dei tempi** per la presentazione dei progetti (Art. 4 D. Lgs n. 38);
- Le ASD e le SSD potranno presentare **progetti di riqualificazione e ammodernamento degli impianti** (art. 5 D. Lgs n. 38).



Entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, l'obiettivo è quello di semplificare le precedenti normative.



3) IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI ED IL REGISTRO CONI

IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

In cosa consiste?

Il riconoscimento ai fini sportivi è la condizione necessaria per l'ottenimento da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche dello *status* di **ente sportivo**.

In mancanza di tale riconoscimento detti enti non possono considerarsi quali soggetti dell'ordinamento sportivo e beneficiari del regime agevolato accordato dall'ordinamento statale per le attività sportive dilettantistiche



REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N.242 E SUCC. MODIFICAZIONI

RICONOSCE AI FINI SPORTIVI

L'associazione senza personalità giuridica **CIRCOLO DELLA VELA ISPRA C.F.** 92011260129* con sede legale in LUNGOLAGO AMERIGO VESPUCCI, 121 - 21027 Ispra (VA) e legale rappresentante p.t. **SPARACO VINCENZO C.F.** SPRVCN77D06G388E nato il 06/04/1977 a PAVIA (PV) affiliata nell'anno 2021 a:

- **Federazione Italiana Vela** n° 445 validità fino al 31/12/2021 per le discipline sportive correlate alla stagione.

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa

Stampato il 07/01/2022

IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Art. 29 dello Statuto Coni

1. *Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.*
2. *Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva.*

Art. 5, comma 2, lett. C del Decreto Legislativo n. 242 del 23 luglio 1999

Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina.

Art. 7 del Decreto Legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 186 del 27 luglio 2004

1. *In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.*
2. *Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. (Abrogato dal Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, a decorrere dal 31 agosto 2022)*

I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Art. 90, comma 17, della Legge 289 del 2002

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;*
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro*

(Abrogato dall'articolo 52, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, a decorrere dal 1 gennaio 2023)

I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Art. 90, comma 18, della Legge 289 del 2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

(Abrogato dall'articolo 52, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, a decorrere dal 1 gennaio 2023)

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Al fine di ottenere lo *status* di associazione o società sportiva dilettantistica è obbligatoria, a decorrere dal 2 novembre 2005, l'iscrizione nel registro telematico tenuto dal CONI.

Il registro CONI, fin dalla sua istituzione, è stato organizzato e gestito in modalità telematica. Le norme che disciplinano il funzionamento, le modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione sono contenute nel «*Regolamento di funzionamento*», la cui versione attualmente in vigore è stata approvata con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017.

L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti gli affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI che ne cura la gestione.

I dati presenti nel registro sono aggiornati dagli Organismi di affiliazione FSN, DSA, EPS contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di controllo da parte del CONI. L'elenco aggiornato delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del D. L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in Legge 27 luglio 2004 n. 185, è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il registro, gestito da un applicativo web approvato dalla Giunta Nazionale, si articola in due sezioni:

- 1) sezione pubblica:** contenente i dati delle Associazioni e Società sportive correttamente iscritte nel registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque si connetta al sito internet del CONI. Tali dati saranno gestiti dalla Giunta Nazionale nel rispetto della normativa sulla privacy;
- 2) sezione riservata:** contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti, trasmettendoli agli enti richiedenti.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'iscrizione al registro è riservata ai soggetti giuridici costituiti, in conformità all'art. 90 della Legge 289/2002, sotto la forma di **associazione (con o senza personalità giuridica)** o di **società di capitali o società cooperativa senza scopo di lucro**.

L'identificazione delle associazioni/società nel registro avviene esclusivamente per il tramite del codice fiscale.

La denominazione che deve coincidere con quella riportata nello statuto sociale, e risultante all'Agenzia delle Entrate, deve indicare obbligatoriamente la finalità sportiva dilettantistica.

Inoltre l'iscrizione è riservata alle associazioni o società che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano sede legale in uno degli stati, membri dell'Unione Europea, e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano, che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello;
- d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;
- e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;
- f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti, nonché le figure tecniche, devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- 1) L'iscrizione al Registro avviene per il tramite dell'Organismo sportivo cui la società/associazione è affiliata, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal CONI;
- 2) L'iscrizione al Registro è contraddistinta da un numero identificativo, attribuito automaticamente dal programma di gestione al termine delle procedure di iscrizione;
- 3) L'Organismo di affiliazione garantisce l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esercizio della delega per il riconoscimento provvisorio di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1288/2004 con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione riferita ai propri affiliati. All'atto dell'iscrizione al registro delle associazioni/società, l'Organismo sportivo provvede all'inserimento dei dati e dei documenti ad esse riferite, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia. L'Organismo di affiliazione deve garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al registro, inserendo eventuali variazioni;
- 4) L'Organismo sportivo ha la responsabilità di rendere ai propri affiliati e tesserati idonea informativa completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge e che specifichi che i dati personali del soggetto tesserato e/o affiliato verranno comunicati al CONI per la gestione del registro di e per le proprie attività istituzionali; una volta rilasciata detta informativa, andrà acquisito il relativo consenso da parte dell'interessato, pena l'impossibilità di inserire i dati nel registro. L'Organismo sportivo, inoltre, dovrà indicare nella richiamata informativa l'ulteriore finalità del marketing, ovvero la possibilità per i soggetti tesserati ed affiliati, una volta inseriti nel registro, di essere contattati dal CONI, in merito ad iniziative promo-pubblicitarie. In tal caso andrà richiesto un ulteriore e specifico consenso all'interessato. L'Organismo sportivo, previa espressa richiesta del CONI, è tenuto a fornire evidenza del rispetto della procedura indicata;
- 5) La procedura di iscrizione al Registro si basa sull'utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si dovranno dotare.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTENTISTICHE

- 6) Il certificato di iscrizione al registro delle associazioni/società attesta il riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Il certificato è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del registro;
- 7) Ad ogni iscritto dovrà essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale saranno inviate tutte le comunicazioni del CONI che si intenderanno così conosciute;
- 8) Con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al registro si intende perfezionata. Al termine della procedura viene generato il certificato di iscrizione, in assenza del quale, le attività espletate sono prive di qualsiasi effetto;
- 9) Le iscrizioni al registro saranno oggetto di provvedimento di conferma da parte del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato con cadenza semestrale, alla data del 31 marzo e 31 ottobre di ogni anno;
- 10) L'iscrizione al registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità è individuata dal CONI.
 - a) L'iscrizione è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.
 - b) Le iscrizioni, ancorché valide, possono evidenziare anomalie nel rapporto di affiliazione contraddistinte dai codici di sospensione visualizzabili esclusivamente nella sezione riservata del registro.
 - c) Eventuali modifiche dei dati riferiti all'associazione/società iscritta devono essere inserite ad opera dell'Organismo di affiliazione entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del fatto modificativo.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'articolo 6 del regolamento CONI disciplina i motivi di cancellazione dal registro.

La cancellazione può avvenire:

- d'ufficio;
- con provvedimento di revoca da parte del segretario generale del CONI.

Cancellazione d'ufficio

Le iscrizioni sono cancellate d'ufficio in caso di mancato rinnovo di tutti i rapporti di affiliazione dell'associazione/società con gli Organismi sportivi. Detta cancellazione avverrà dopo 11 mesi dalla scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione.

Cancellazione con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI o di un suo delegato

Sono cancellate dal registro, con provvedimento di revoca del segretario Generale del CONI, ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle associazioni/società che:

- I. abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'associazione/società presenti nel registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell'associazione/società all'Organismo di affiliazione;
- II. perdano uno dei requisiti richiesti dal regolamento CONI, successivamente all'iscrizione;
- III. invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi, non vi abbiamo provveduto entro 15 giorni dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo e-mail collegato all'utenza e al l'Organismo sportivo di appartenenza;
- IV. non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza, mentre la comunicazione per singoli casi è trasmessa all'indirizzo e-mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione.

RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI REVOCA DELL'ISCRIZIONE

I provvedimenti di revoca sono pubblicati sul sito del CONI. Il dispositivo viene comunicato mediante posta elettronica all'associazione/società interessata e all'Organismo sportivo di affiliazione.

Avverso tali provvedimenti il legale rappresentante dell'associazione/società può presentare ricorso alla **Giunta Nazionale**. Il ricorso dovrà pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del CONI, via PEC o con Raccomandata A/R all'indirizzo indicato sullo stesso sito istituzionale del CONI, allegando idonea documentazione probatoria.

Le decisioni della Giunta Nazionale possono essere impugnate davanti al **Collegio di Garanzia dello Sport** ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di detto Organo, pubblicato sul sito istituzionale del CONI.

CANCELLAZIONE PER MANCATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DIDATTICA

Il regolamento CONI obbliga le associazioni e le società sportive dilettantistiche a dimostrare di svolgere attività didattica, formativa e sportiva, pena la cancellazione dal registro e di conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste per le ASD ed SSD.

Pertanto, l'associazione o la società sportiva dilettantistica, per il tramite dell'organismo sportivo a cui è affiliata, dovrà inserire nel registro:

- i corsi di avviamento allo sport che organizza;
- le manifestazioni sportive, le competizioni e gli eventi sportivi a cui partecipano i propri atleti;
- le manifestazioni sportive, le competizioni e gli eventi sportivi che organizza.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/2018

*«In particolare la previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, **particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti**».*

Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 29 del 29 marzo 2021

Il **Collegio di Garanzia dello Sport** ha precisato che, per non rischiare di perdere la qualifica di ente sportivo dilettantistico è necessario, tra gli altri requisiti, lo svolgimento sia di attività sportiva che di attività didattica.

Questo principio si ricava dall'art. 90, comma 18, della L. 27.12.2002, n. 289, secondo il quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell'oggetto sociale la “*organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica*”; e si ricava anche dai “Principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva” (di cui alla delibera del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018), secondo il quale “*Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo*”.

I BENEFICI FISCALI (SINTESI)

- Agevolazioni previste in materia di imposta di Registro dall'art. 90, comma 5, Legge n. 289/2002;
- Qualificazione tra i redditi diversi dei compensi ed indennità erogati in favore dei collaboratori sportivi dilettanti, nonché in favore dei collaboratori amministrativi, con la conseguente franchigia di esenzione fino a 10.000,00 euro;
- Agevolazioni previste dalla Legge 398/1991, circa la determinazione forfettaria del reddito di impresa, per le attività commerciali, nonché l'abbattimento sempre forfettario del volume d'affari;
- Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600;
- Esonero dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 ed in particolare dall'obbligo di fatturazione;
- Esonero dall'obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali;
- Esonero dall'obbligo di dichiarazione ai fini IVA.

I BENEFICI FISCALI (LA GIURISPRUDENZA)

Appare opportuno evidenziare che l'iscrizione al registro CONI costituisce un elemento formale ma non sufficiente di per sé per l'automatico riconoscimento del regime fiscale agevolato. Infatti, la recente giurisprudenza sia civile che tributaria ha sostenuto la necessità della verifica dell'attività in concreto svolta dalle associazioni o società sportive dilettantistiche e ciò al fine di accertare che la **principale attività svolta sia effettivamente quella sportiva e che altre eventuali attività di carattere commerciale abbiano un ruolo esclusivamente secondario. Pertanto, si ritiene che all'elemento formale, rappresentato dall'iscrizione nel Registro CONI, debba affiancarsi l'elemento sostanziale dell'effettiva attività svolta.**

Cassazione civile , sez. trib. , 13/11/2019 , n. 29401

In tema di IRES, IRAP ed IVA, l'agevolazione prevista dalla l. n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche va esclusa qualora esse non siano affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva, non trovando applicazione l'art. 9-bis del D.L. n. 417 del 1991 (conv., con modif., in l. n. 66 del 1992) che estende detto regime fiscale a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Sussiste, infatti, tra le predette norme un rapporto di specialità: secondo il regime applicabile *ratione temporis*, ove il fine sportivo dell'associazione sia previsto statutariamente, ancorché l'associazione rientri nella categoria generale di quelle non lucrative, resta applicabile la norma speciale preesistente di cui all' art. 1 della l. n. 398 del 1991 , che richiede il suddetto requisito formale dell'affiliazione.

Comm. trib. prov.le , Taranto , sez. II , 21/02/2019 , n. 450

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.



4) IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con il Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 **(che entrerà in vigore il 31 agosto 2022)** è stata data attuazione all'articolo 8 della Legge n. 86 dell'8 agosto 2019 e sono stati semplificati gli adempimenti relativi agli organismi sportivi, in particolare è stato istituito il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**.

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Articolo 10 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 (entrato in vigore il 1° gennaio 2022)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
2. La **certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive**, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.
3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

I NUOVI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

(Sostituisce l'Art. 90, comma 17, della Legge 289 del 2002 abrogato dall'articolo 52, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, a decorrere dal 1 gennaio 2023)

Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

I NUOVI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Articolo 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

(Sostituisce l'Art. 90, comma 18, della Legge 289 del 2002 abrogato dall'articolo 52, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, a decorrere dal 1 gennaio 2023)

Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere

espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Definizioni

- a) **Associazione o Società sportiva dilettantistica**: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) **Associazioni benemerite**: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) **Comitato italiano paralimpico (CIP)**: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- d) **Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)**: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- e) **Dipartimento per lo sport**: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;
- f) **Disciplina sportiva associata**: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- g) **Enti di promozione sportiva:** gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
- h) **Federazione sportiva nazionale:** l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- i) **Federazioni sportive paralimpiche:** l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
- l) **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:** il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- m) **Settore dilettantistico:** il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;
- n) **Settore professionistico:** il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

o) **Sport e salute S.p.a.:** la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Articolo 4 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».
2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.
3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Iscrizione nel Registro

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 (Prima della modifica da parte del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021)

Iscrizione nel Registro

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;

b) i dati anagrafici del legale rappresentante;

c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;

d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);

e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

f) le attività (sportive, didattiche e formative) **svolte dai tesserati** delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;

g) **l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);**

h) **i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.**

3. **Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:**

a) **il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;**

b) **i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;**

c) **i verbali che modificano gli organi statutari;**

d) **i verbali che modificano la sede legale.**

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:
 - a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
 - b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
 - c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.
6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Certificati

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Articolo 9 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Cancellazione

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Articolo 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Opponibilità ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 11 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Funzionamento e revisione del Registro

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalità di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.
4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalità di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.

Articolo 12 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Trasmigrazione

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

ACQUISTO SEMPLIFICATO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per contattarmi:

E-mail: vincenzo.sparaco@sportlex.it

Telefono: 338-3932879

Sito web: www.sportlex.it